



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego,  
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
Formative

DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 7006 / USA / 2014

del 12/02/14

### Oggetto: Tirocini Formativi. Integrazioni

La Giunta Regionale ha recepito le Linee Guida recate dall'Accordo Stato Regione del 24/01/2013 e, in data 25 luglio 2013, è stata diramata la direttiva applicativa in relazione alla quale si ritiene dover ulteriormente precisare quanto segue:

#### 1) Soggetto promotore:

- A) Rientrano nel novero dei soggetti promotori:
- ufficio scolastico regionale anche nelle sue articolazioni territoriali (ex Provveditorato agli studi);
  - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  - servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
- B) Il soggetto promotore ha l'onere di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti in capo al soggetto ospitante, anche attraverso acquisizione di specifica dichiarazione, ex DPR 445 del 28/12/2000, che sarà inoltrata al C.p.I. competente unitamente alla richiesta di avvio del tirocinio. Ogni ulteriore forma di controllo rimane in capo alle DDTTL.

#### 2) Soggetto ospitante:

- A) È fatto divieto di:
- non deve avere fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
  - non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
  - non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
  - non può contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.
- B) Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici di cui alle previsioni recati dall'art. 68 della L.R. 9/2013. Possono essere attivati tirocini formativi anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, assuma formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego,  
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
Formative

DIRIGENTE GENERALE

### 3) Convenzione e progetto formativo.

- A) La convenzione può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie e viene sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- B) Il progetto formativo configura l'atto di assunzione degli impegni scaturenti dalla convenzione e viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio ( soggetto promotore e ospitante, tirocinante e tutors)
- C) l'utilizzo del Repertorio Regionale dei profili professionali e formativi di cui al D.D.G n. 3478 del 25/07/2013, cui fare riferimento per la redazione ed attuazione del percorso formativo, sussiste nelle more della istituzione del Repertorio Nazionale dei Profili professionali e formativi di cui alla Legge 92 del 2012 art. 4 comma 67 . In mancanza di rispondenza del percorso formativo con i profili professionali e formativi del Repertorio si può fare riferimento alla *Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali dell'ISTAT*.

### 4) Tutor

- A) Il tutor responsabile dell'attività didattica e amministrativa, individuato dal soggetto promotore, dovrà svolgere i seguenti compiti:
  - collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
  - coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
  - monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
  - concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
- B) Il tutor aziendale che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, dovrà possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - favorire l'inserimento del tirocinante;
  - promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  - aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
  - accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
- C) Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- D) Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
  - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
  - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego,  
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
Formative

DIRIGENTE GENERALE

- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante

### 5) Limiti

- A) Ogni tirocinante non può realizzare più di un tirocinio per lo stesso profilo nell'ambito **dello stesso settore economico**.
- B) Al fine di ulteriormente facilitare il processo di inserimento nel mondo del lavoro, **nell'ipotesi di tirocini di inserimento e/o reinserimento**, al soggetto ospitante è consentito ospitare non più di due tirocini per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi, fatta salva l'ipotesi che il percorso di tirocinio sia stato trasformato in rapporto di lavoro; il computo del numero di tirocinanti che il soggetto ospitante può ospitare per ciascuna unità operativa deve essere rapportato al numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella singola unità operativa
- C) Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

### 6) Tirocinante

- A) Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio anche in caso di sospensione delle attività aziendali per periodi di ferie collettive decise dall'azienda.
- B) Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili. Si precisa che tale indennità può essere corrisposta dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore o - in accordo con soggetti terzi - attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
- C) Nel caso di programmi o progetti nazionali e/o regionali in relazione ai quali il soggetto promotore è onerato di erogare un'indennità di partecipazione al tirocinio, se questa è superiore a € 300,00, essa stessa costituisce l'unica indennità di partecipazione percepibile dal tirocinante.

### 7) Disciplina

In caso di soggetto ospitante multi localizzato con più sedi territoriali il tirocinio è regolato dalla normativa vigente nel territorio in cui il tirocinio è realizzato e nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Si precisa, infine che :

- ai tirocini per i quali, alla data di entrata in vigore della presente nota, siano già state effettuate le comunicazioni obbligatorie, si applicano la L.196/1997 e il regolamento attuativo introdotto dal DM 142/1998".

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego,  
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
Formative

DIRIGENTE GENERALE

- ai tirocini previsti dagli avvisi e dai bandi che, alla data di entrata in vigore della presente nota, risultano già pubblicati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006, si applicano la L.196/1997, il regolamento attuativo previsto dal DM 142/1998 e la disciplina speciale prevista negli avvisi e nei bandi.

I modelli di convenzione e progetto formativo sono allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Annarosa Corsello

